

DONATO GALASSO

DE IVSTITIA, ET IVRE



RISTAMPA ANASTATICA

a cura di Giuseppe Catarinella



GESUALDO
EDIZIONI



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



BIBLIOTECA NAZIONALE
DI NAPOLI



CENTRO DI CULTURA PER
L'EDUCAZIONE PERMANENTE
DI LAVELLO (PZ)

Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali
© *Biblioteca Nazionale di Napoli*

Si ringraziano in modo particolare l'avv. Mauro Carretta; la dott.ssa Simona Pignalosa (Ufficio Libro Antico della Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli) e il dott. Eugenio Calabrese (Ufficio Acquisti della Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli).
Si ringraziano, inoltre, il dott. Giuseppe Mastrominico e la prof.ssa Anna Cappuccio per aver curato l'introduzione al presente volume, con la traduzione della prefazione originale di Donato Galasso.

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.

Copyright 2018 | GESUALDO EDIZIONI
Piazza Umberto I, Gesualdo (AV)

ISBN 978-88-85498-06-8

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018
Stampato in Gesualdo (AV), Italia

INDICE

- 5 PRESENTAZIONE
di Giuseppe Catarinella
- 11 INTRODUZIONE
Donato Galasso tra antibartolismo e grandi tribunali
di Giuseppe Mastrominico e Anna Cappuccio
- 21 De iustitia, et iure
Donati Galassi Lucani Iurisconsulti

PRESENTAZIONE

Donato Galasso è stato un giureconsulto di fama, nato a Lavello nella seconda metà del Cinquecento. Appartenente ad una nobile famiglia lucana, che ha annoverato benestanti rappresentanti nella comunità lavellese dal XVI al XIX secolo, la sua biografia è piuttosto scarna e non conserva molte tracce. Di lui danno tuttavia testimonianza diversi studiosi: Niccolò Toppi, Bartolomeo Chioccarello, Giuseppe Gattini e Lorenzo Giustiniani. Giovanni Palermo, pubblicando nel 1894 la ricognizione riguardante *I giureconsulti della Basilicata*, riconosce l'importanza di alcuni studi condotti dal Galasso, riferendosi in particolar modo al *Commentarius de Iustitia et Iure* e all'opera intitolata *Ad Constitutionem Friderici Romanorum Principis, de iure prothomiseos*. Più di recente, invece, sono stati gli avvocati lavellesi Giuseppe Solimene e Mauro Carretta a fornire talune notizie sull'illustre concittadino con due articoli comparsi, rispettivamente, nel numero unico de "La Sagra lavellese" del 1954 e sul giornale "L'Osservatore lucano" del 1988.

L'opera di Donato Galasso che qui si ripropone in anastatica è il *Commentarius*. Essa è conservata presso la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli.

L'edizione originale è caratterizzata da una copertina in legatura

di pergamena floscia macchiata e a seguire sulla prima pagina “verso”, cioè a sinistra, è scritto il presumibile possessore del libro, “di Gioseppe (Fulara?)”. Poi compare il frontespizio che evidenzia il titolo: “De Iustitia et iure Donati Galassi Lucani Iuriscons(ulti) Commentarius...”. Il volumetto, in originale, presenta le seguenti misure: 15 centimetri di lunghezza/altezza, 10 centimetri di larghezza e 1,5 centimetri di spessore. Esso è dedicato all’illustrissimo signor Fulvio di Costanzo, marchese di Corleto e alto magistrato presso i tribunali napoletani.

L’opera, scritta in latino, è stata stampata a Napoli nel 1610 presso la tipografia di Jacopo Carlino & Costantino Vitale (per un caso del destino, la ristampa anastatica vede la luce proprio con l’editore che ha raccolto quell’antica eredità). Il frontespizio riporta una raffinata marca tipografica: all’interno di una cornice figurata, due mani, uscendo da nubi, si stringono tenendo rami di palma e olivo, con il motto *Societas fida*. Dopo il frontespizio, nella pagina successiva a sinistra (verso), è proposta in undici righe una sorta di “dedicatio” che si chiude con le parole “... hic Donatus Galassus Lucanus iureconsultus”. Nella pagina successiva, a destra (recto), inizia la “Praefatio” con il seguente incipit: “Iuxta Platonis Aristotelis(que)...”, con il capolettera “I” in evidenza. Il testo prosegue per sei pagine non numerate.

Il lavoro inizia con il titolo I: “TITULUS I/DE IVSTITIA/ ET IVRE/I. Ulpianus libro primo/Institutionum”. Poi comincia l’opera vera e propria, numerata nelle pagine da 1 a 163. Di solito la pagina piena di scritto si compone di 29 righe.

I titoli in totale sono dodici, ma il nono non compare (forse per una dimenticanza?). A chiudere il volume vi è una pagina non numerata a sinistra (verso), che ospita un’errata corrige. Ogni pagina dell’opera presenta in basso a destra, dopo l’ultimo rigo, distaccata dal testo impaginato, la parola che viene ripresa poi all’inizio della pagina successiva. La seconda pagina inizia con la parola “Iustitiam”

con “I” capolettera. L’impaginazione della nona pagina ha un testo rappresentato da due punte in successione. La pagina successiva (la n. 10) presenta un altro capolettera (Q)uo. La pagina 13 è composta da 4 righe, concluse da un’immagine a “mascherone” (una xilografia). La pagina seguente (la n. 14) evidenzia un altro capolettera (D)e. La pagina 17 ha la metà superiore occupata da un testo scritto in corsivo. Invece la pagina 21 si conclude con uno scritto “a due punte”. La pagina 22 ha un capolettera (D)e. Le pagine 24 e 25 presentano testi in corsivo. La pagina 26 ha il testo “a punta” ed è chiusa da un’immagine a “mascherone” (una xilografia). Da pagina 27 inizia il secondo capitolo: “Pomponius lib. singula/ri Enchiridij./Veluti erga Deum religio, ut parentibus,/ & patriae pareamus”. Inoltre esiste un capolettera (H)ominis. A pagina 37 inizia il terzo capitolo: “Florentinus libro primo/Institutionum”. Qui compare un altro capolettera (I)n. La pagina 42 si chiude con un impaginato “a punta”. A pagina 43 inizia il quarto capitolo: “Ulpianus libro primo/Institutionum”, che termina a pagina 68, prendendo 7 righe; inizia quindi il quinto capitolo: “Hermogenianus lib. I./iuris epitomorum”. Sempre a pagina 68 esiste un altro capolettera (E)x. A pagina 84 inizia il sesto capitolo: “Ulpianus libro primo/institutionum”. E qui vi è il capolettera (D)e. A pagina 95, in alto, c’è il seguente scritto: “Hoc igitur ius nostrum/constat aut ex scripto,/aut fine scripto, ut apud/Graecos”. Segue un rigo scritto con caratteri greci. Poi inizia il settimo capitolo: “Papinianus lib. II. De/finitionum”. A pagina 96 comincia l’ottavo capitolo: “Martianus lib. I. Insti/tutionum”. Qui esiste un altro capolettera (I)us. A pagina 105, al centro, vi è un titolo: “Caius lib. I institutionum”. Nella pagina successiva (la n. 106) compare un capolettera (O)mne. Il capitolo finisce a pagina 117, occupando 6 righe. Nella stessa pagina inizia il decimo capitolo (ma il IX capitolo non esiste? Forse iniziava a pagina 105 con: “Caius...?”). Il decimo capitolo inizia a pagina 117:

“Ulpianus lib. I. regula/rum”. Nella stessa pagina c’è un capolettera (A). A pagina 127, dopo 4 righe di testo, c’è un’annotazione: “Iuris prudentia est divina/rumatq; humanarum/ rerum notitia: iusti/ atque iniusti/icientia”. La stessa pagina annovera un capolettera (N)aturae. La pagina 133 termina con la parola “prius”, che tuttavia non viene ripetuta ad inizio della pagina successiva, la n. 134. Quest’ultima è seguita dalla pagina 136, la quale però da intendersi correttamente come la n. 135. Il testo è lineare dal punto di vista contenutistico. Anche qui in fase di stampa vi è stata una negligenza, non segnalata nell’errata corrige. A pagina 146 lo scritto si conclude con un impaginato “a punta”, seguito da un’immagine (xilografia). L’undicesimo capitolo inizia a pagina 147: “Paulus lib. 14 ad Sabi/num”. Nella stessa pagina c’è un capolettera (I)us. A pagina 157 l’impaginato chiude “a punta”. Ad inizio di pagina 158 c’è un’annotazione a mo’ di titolo: “Praetor quoque ius red/ dere dicitur, etiam cum/ inique decernit, relatio/ne scilicet facta non ad id,/ quod Praetor ita fecit, sed/ ad illud, quod praetorem/ facere conuenit”. In questa stessa pagina c’è un altro capolettera (I)us. A pagina 161 esiste un’annotazione: “Alia significatione ius di/ citur locus,...”. La pagina 162 dispone di un capolettera (A)pud. A pagina 163 vi è l’inizio del dodicesimo capitolo: “Martianus lib. I. insti/tution(um)”. Ci sono soltanto tre righe di testo. A metà pagina si legge la parola “FINIS”, che conclude l’opera. Mentre nella seconda metà della pagina c’è scritto: “Imprimatur/ Petrus Ant(onius) Ghibertus Locumtenens./ *Aloisius Riccius Canonicus deputatus*”.

Il volume di Donato Galasso presenta inoltre altre particolarità sia per quanto riguarda l’usura nel tempo sia per ciò che concerne elementi distintivi di riconoscimento. Infatti esistono alcune interruzioni che sono legate sulla carta di guardia e poi accanto al fascicolo “I” (croce), mentre vicino al fascicolo “A” ci sono delle braghette (che servivano a tenere unite e compatte un gruppo di

pagine). Anche prima del fascicolo “L” c’è un’altra braghetta. Vari fascicoli costituivano il libro in “8” (come dimensione). Immagini e iniziali xilografiche caratterizzavano i “finalini” durante varie parti del testo. L’opera presenta “gore” (tracce) di umidità. Il dorso è parzialmente staccato. Esiste pure un timbro blue nel piatto anteriore del volume con “G. D.”, come monogramma.

L’altra fatica editoriale di Donato Galasso, il *De iure prothomiseos*, al momento non è stata ancora riscontrata, ma certamente testimonia l’inclinazione del personaggio lavellese verso lo studio approfondito e scientifico delle tematiche giuridiche.

Giuseppe Catarinella
(CCEP U.N.L.A. – Lavello)

INTRODUZIONE

DONATO GALASSO
TRA ANTIBARTOLISMO E GRANDI TRIBUNALI

1. *I valori della lotta umanistica*

Donato Galasso fu esponente dell'umanesimo giuridico, intento con i suoi studi a ripristinare la purezza degli antichi testi giuridici romani, corrotti dalle interpretazioni erronee dei giuristi medievali. Questi ultimi, nell'opera che qui si presenta in ristampa anastatica, non vengono mai citati espressamente, eppure l'autore sembra porre una diversa graduazione di responsabilità tra glossatori e commentatori, manifestando invece una certa benevolenza nei confronti dei compilatori giustiniani, meritevoli – a suo dire – di aver salvato i “frammenti” di una nobile giurisprudenza, sui cui adesso gli umanisti potevano esercitarsi con competenza e dedizione. Evitando toni aspramente polemici, memore evidentemente della grande lezione di Andrea Alciato (1492-1550), egli stesso esprimeva con riconosciuta eleganza lo scopo filologico sotteso all'opuscolo che – animato da buone speranze – si dava alle stampe nella Napoli del 1610:

Illustrissimo Fulvio, spiegare i principi [giuridici] secondo il pensiero di Platone e Aristotele, impegnandosi in particolar modo nella comprensione della loro dottrina: Gaio afferma essere questo il dovere essenziale del giureconsulto. Per tale ragione i commentari degli interpreti del diritto

giustiniano crebbero così tanto da cancellare e seppellire l'antica giurisprudenza [romana]. E se vi furono dei primi a sbagliare non poco nell'interpretazione di quei principii, ad essi ne sono seguiti molti altri.

Io dico che i rescritti dei Principi oppure i responsi dei giureconsulti e tutte le altre massime di cui si compone il nostro diritto devono essere ricondotti all'origine da parte di coloro che errano: questi, essendosi indirizzati ad interpretazioni aliene, lontane nello spirito dagli antichi principii, dissertando quindi falsamente su molte cose, non riescono più a trovare una via d'uscita; la situazione è infine precipitata giacché essi sembrano servirsi non già del diritto composto da Giustiniano, quanto piuttosto degli errori dovuti ai suoi interpreti.

Guardando oltre, Giustiniano, per tramandarne la memoria, vietò che la sua opera legislativa fosse sottoposta a cambiamenti, così come capitò presso Omero scambiandosi Glauco e Diomede; tuttavia accadde la medesima cosa e il comando di Giustiniano non rispose affatto alla sua intenzione. Tuttavia, chi si espresse in favore dei bronzi di Diomede, sostenendo che sarebbero sopravvissuti agli ori di Glauco, fu contraddetto in tutto e per tutto. Allorquando Giustiniano escluse alcuni volumi [dalla sua Compilazione], gli antichi certamente conoscevano bene i testi la cui ignoranza successiva produsse gli errori di cui si è detto, invece dei primi giureconsulti che avevano indirizzato i propri scritti al diritto latino, all'eleganza e alla brevità; gli interpreti che sono venuti dopo stesero le proprie interpretazioni in modo grossolano, stolto e ignobile oltre che con uno stile verbosissimo; da ciò è lecito dedurre chiaramente quanto questi giacciono in basso, inferiori, rispetto agli antichi, e quanto il cumulo dei volumi prodotti dai primi si sia accresciuto nel tempo molto di più rispetto ai secondi.

Chi attesta *in primis* che non è possibile interpretare rettamente le leggi senza l'ausilio della filosofia, che pertiene ai costumi, è lo stesso Aristotele che, dunque, nel quinto libro dell'Etica, rigetta sia l'opinione di chi nega che possa essere considerata sapienza ciò che gli interpreti professano sia l'opinione di chi ritiene che non sia difficile lo studio che porta alla comprensione delle leggi.

Inoltre Cicerone e i nostri giureconsulti dichiarano che, ignorati i principii che sono inclusi nel diritto naturale, non è possibile percepire bene gli altri che sono contenuti nel diritto civile, in quanto questi ultimi derivano in gran parte dai precetti naturali. A giusta ragione poi è sembrato che quel che è stato riversato da alcuni nei Codici di Giustiniano abbia garantito, senza mettere da parte le parole, le interpretazioni dei giureconsulti, perché il nostro diritto è stato composto da molte fonti, tra cui leggi, senatoconsulti, plebisciti, placiti di Principi, editti del Pretore:

senza averne alcuna cognizione, le massime [degli ordinamenti citati] non possono essere adeguatamente comprese, se non per il tramite delle loro interpretazioni. Similmente l'ignoranza civile reca notevole difficoltà, come l'uso forense che i giureconsulti talvolta accolsero con le loro pronunce.

Per questa ragione vanno lodati coloro i quali custodirono gelosamente i frammenti destinati ad essere ricomposti, per cui io ora almeno mi oriento tra i vari argomenti dei Codici giustinianeî, ma in verità anche fra altri insigni autori. Giustiniano, non pensando di lasciare alcuna difficoltà [nella comprensione] dei suoi Codici, vietò più di due volte che intorno agli stessi nascessero dei commentari. In verità, se fossero spuntati fuori i testi dei giureconsulti con i quali sono stati composti i Codici di Giustiniano, si sarebbero potuti citare gli Autori della massime, sistemati in quei Codici stessi; e molto facilmente si sarebbe potuto apprendere il loro significato dall'integrità degli argomenti da cui proprio quelle massime sono state estratte. Invero, quando andarono perduti i testi degli antichi giureconsulti, coloro i quali dopo lungo tempo cominciarono a trattare con zelo il diritto civile (questo fu infatti trascurato per molti secoli fino ad Irnerio) non poterono fare altro che eseguire una rude interpretazione; le massime accumulate successivamente non poterono che sembrare tutte simili; di qui la composizione dei nuovi libri: i più dotti irridono la decisione di quegli [antichi giuristi] giacché la redazione di nessun libro è stata portata a termine. Eppure la decisione fu più che degna: coloro i quali lavorarono ad esporre il diritto in partizioni, che gli interpreti più antichi non avevano potuto comprendere a sufficienza, mi sembrano abbiano consentito a noi di estirpare la radice degli errori, impedendone la continuazione. Ritengo infatti che se ci fosse stato esposto il vero significato di quei testi di cui è stato composto il nostro diritto, una volta spiegati, tanta mole di libri sarebbe stata alleggerita, limitandosene l'uso. [...]¹.

2. Il problema dell'interpretazione

Cultore della filologia, sostenitore della storicizzazione del diritto romano, esponente della letteratura compendiaria, tutte carat-

¹ Le parole di Donato Galasso sono tratte dalla prefazione alla sua opera, di cui si propone qui una libera traduzione.

FINE ANTEPRIMA



www.gesualdoedizioni.it
info@gesualdoedizioni.it